

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONI DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
"C.O.S.A.P."**

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 20-5-2006

INDICE

Parte I – Disposizioni generali	pag. 3
Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 Contenuto del regolamento	pag. 3
Art. 3 Tipologia delle occupazioni	pag. 3
Art. 4 Occupazioni abusive	pag. 4
Art. 5 Occupazioni d'urgenza.....	pag. 5
Parte II – Disciplina della concessione	pag. 5
Art. 6 Necessità dell'atto di concessione.....	Pag. 5
Art. 7 Occupazioni escluse dalla concessione.....	pag. 6
Art. 8 Domanda di concessione: forma e contenuto	pag. 6
Art. 9 Istruttoria della domanda e procedimento.....	pag. 8
Art.10 Concessione dei luoghi del Centro Storico.....	pag. 8
Art.11 Rilascio e contenuto del provvedimento di concessione.....	pag. 9
Art.12 Organi preposti al rilascio della concessione.....	pag. 10
Art.13 Obblighi del titolare della concessione.....	pag. 11
Art.14 Rinnovo e proroga della concessione.....	pag. 11
Art.15 Disdetta e rinuncia alla concessione.....	pag. 12
Art.16 Modifica, sospensione e revoca della concessione.....	pag. 12
Art.17 Decadenza ed estinzione della concessione	pag. 13
Parte III – Canone: Istituzione e disciplina del canone di concessione	pag. 14
Art.18 Istituzione e ambito di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 14
Art.19 Criteri per la determinazione del canone	pag. 14
Art.20 Classificazione delle strade e degli spazi e aree pubbliche	pag. 15
Art.21 Entità dell'occupazione	pag. 15
Art.22 Durata dell'occupazione.....	pag. 15
Art.23 Determinazione della misura di tariffa base	pag. 16
Art.24 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie	pag. 16
Art.25 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da Aziende di pubblici servizi	pag. 20
Art.26 Modalità e termini per il pagamento del canone	pag. 20
Art.27 Determinazione del canone	pag. 20
Art.28 Esenzioni dal canone.....	pag. 21
Art.29 Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori	pag. 22
Art.30 Attività di controllo	pag. 23
Art.31 Riscossione coattiva.....	pag. 23
Art.32 Sanzioni ed interessi	pag. 23
Art.33 Rimborsi.....	pag. 24
Art.34 Contenzioso.....	pag. 25
Parte IV – Occupazione da parte di pubblici esercizi.....	pag. 25
Art.35 Normativa e modalità di occupazione (bar, gelaterie, pasticcerie, ecc.)	pag. 25
Parte V – Occupazione con vasi e fioriere	pag. 26
Art.36 Normativa per installazione di fioriere.....	pag. 26
Parte VI – Disposizioni finali e transitorie.....	pag. 28
Art. 37 – Disposizioni transitorie e finali.....	pag. 28

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli artt. 52 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni, disciplina:
 - 1) il rilascio di concessioni riguardanti le occupazioni di qualsiasi natura e tutti gli altri provvedimenti inerenti e/o conseguenti e in particolare:
 - a) le occupazioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune di Mosciano S. Angelo;
 - b) le occupazioni le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, nonché aree asservite all'uso pubblico.
 - 2) l'applicazione del canone previsto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, in relazione alle occupazioni di cui al comma precedente.

Articolo 2 – Contenuto del regolamento

Nel presente regolamento, al fine della sua applicazione, vengono stabiliti:

- a) le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'atto di concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- b) la classificazione in categorie di strade, aree e spazi pubblici;
- c) la misura delle tariffe in relazione alla tipologia di occupazione ed alla categoria dell'area o dello spazio occupato;
- d) i criteri per la determinazione del canone a fronte dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- e) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone;
- f) l'attività di controllo, verifica, accertamento e applicazione delle sanzioni.

Articolo 3 – Tipologia delle occupazioni:

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, in considerazione della loro durata, si distinguono in permanenti o temporanee.
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno; ai fini dell'applicazione del canone, sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse per almeno un anno, consentendo l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana;

- b) sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno; sono altresì considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dal soggetto concessionario soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse per un anno o periodi superiori.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche compiute dal Comune di Mosciano S. Angelo sono escluse dall'applicazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici realizzate senza il necessario provvedimento di concessione comunale sono considerate abusive, fermo restando che per esse è comunque dovuto il pagamento del canone, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. Si considerano, altresì, abusive le occupazioni:
 - a) realizzate in modo sostanzialmente difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga della stessa ovvero quando questa sia revocata o dichiarata decaduta o estinta ai sensi degli artt. 14, 15, 16 e 17 del presente Regolamento.
3. In ogni caso sono abusive tutte le occupazioni effettuate in dispregio al presente regolamento e rilevate con verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale.
4. Fatta salva ogni disposizione di legge, nel caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il responsabile del Settore competente per il rilascio del provvedimento di concessione, individuato ai sensi del successivo art.12, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le spese del procedimento, ivi comprese quelle eventuali di custodia.
5. Il pagamento del canone e delle sanzioni, in ogni caso, non sana l'irregolarità dell'occupazione, ferma restando la responsabilità di colui che ha compiuto l'occupazione abusiva per qualsiasi danno o molestia a terzi ad essa conseguenti.
6. Il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede il Dirigente del Settore Tributi, dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso di accertamento, nei tempi e modalità previste dall'articolo 30 del presente regolamento.
7. Per far cessare le occupazioni abusive il Comune potrà in ogni caso di procedere ai sensi dell'art.823 del Codice Civile.

Articolo 5 – Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando, comunque, si tratti di provvedere a lavori indifferibili e necessari per la tutela della pubblica incolumità, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione. Il rilascio di questo potrà avvenire anche successivamente, in sanatoria, dando atto della riscontrata urgenza ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni fanno carico all'interessato i seguenti obblighi:
 - A) l'immediata adozione delle misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.30 e ss. DPR n.495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni ;
 - B) la comunicazione dell'avvenuta occupazione, da effettuare senza ritardo e comunque non oltre le 24 ore successive dall'inizio di essa al Comando Polizia Municipale, a mezzo del fax o per via telegrafica, esponendo succintamente le ragioni dell'urgenza.
 - C) la presentazione della domanda per il rilascio dell'atto di concessione in sanatoria entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione .
3. Il Comando di Polizia Municipale darà notizia dell'avvenuta comunicazione al competente Settore, che provvederà ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti di cui al comma 1, al fine dell'eventuale rilascio della concessione in sanatoria.

PARTE II - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

Articolo 6 – Necessità dell'atto di concessione

1. Qualsiasi occupazione di spazi od aree di cui ai precedenti articoli, in via temporanea o permanente, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata su domanda dell'interessato al Settore competente preposto al rilascio del provvedimento, individuato all'articolo 12 del presente Regolamento.
2. La concessione consente al richiedente l'uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sullo stesso da parte della collettività.

Articolo 7 – Occupazioni escluse dalla concessione

1. Sono esentate dall'obbligo della preventiva concessione le seguenti occupazioni, per le quali si considera sostitutiva l'apposita ricevuta numerata attestante l'avvenuto pagamento del canone:
 - a) le occupazioni effettuate da autoveicoli negli spazi adibiti dal Comune a parcheggio a pagamento;
 - b) le occupazioni occasionali, di durata inferiore ad un giorno, effettuate dai venditori ambulanti non titolari di autorizzazione (*ambulanti senza posto fisso e c.d. "spuntisti"*), autorizzati dalla Polizia Municipale;
 - c) le altre occupazioni occasionali di durata inferiore ad un giorno previa apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio di Polizia Municipale o dal competente Settore.

2. Non è richiesta la concessione per occupazioni temporanee od occasionali con autoveicoli e veicoli in genere in sosta per il carico e scarico delle merci dirette a negozi, magazzini, abitazioni, etc, che stazionino per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle predette operazioni, col limite massimo di permanenza di minuti 60 (sessanta), ferma restando la necessità del rispetto della vigente disciplina in materia di circolazione stradale.

Articolo 8 – Domanda di concessione: forma e contenuto

1. Ai fini dell'occupazione, in via permanente o temporanea, nell'ambito del territorio comunale, di spazi ed aree pubbliche ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, l'interessato è tenuto a presentare preventivamente, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione, apposita domanda scritta, indirizzata al Sindaco, volta ad ottenere il rilascio dell'apposito provvedimento di concessione. E' fatta salva la possibilità che il termine di presentazione venga ridotto, con apposito provvedimento dell'ufficio competente, valutate le ragioni prospettate al riguardo dal richiedente.

2. Nel caso di occupazioni di pronto intervento, la domanda deve essere presentata al Comando di Polizia Municipale che, verificata positivamente l'esistenza dei requisiti necessari, rilascia direttamente ed immediatamente l'atto di concessione, facendo carico all'interessato, ove l'occupazione dovesse interessare la sede stradale, l'obbligo di osservare le norme del Codice della Strada e, comunque, di far quanto necessario per evitare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

3. La domanda di concessione, redatta in ossequio alla legge sul bollo e sottoscritta, deve contenere, a pena di improcedibilità e fatto salvo quanto stabilito dalla concorrente normativa, i seguenti elementi:
 - a) per la persona fisica ovvero per l'impresa individuale, i dati anagrafici, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale nonché il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso;
 - b) per i soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto che sottoscrive la domanda; per i condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione e l'individuazione specifica dell'area o spazio pubblico o porzione di esso che si richiede di occupare;
 - d) la superficie che si intende occupare, precisandone l'entità espressa in metri quadrati; la domanda deve essere corredata da una planimetria, fatta esclusione per i casi in cui l'area oggetto della concessione non sia agevolmente individuabile;
 - e) la durata e la frequenza dell'occupazione per cui si richiede la concessione;
 - f) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che vi si intende svolgere, l'indicazione dei mezzi che si utilizzeranno nel corso dell'occupazione, nonché la descrizione particolareggiata dell'opera, dell'impianto o manufatto che si intende eseguire o eventualmente collocare;
 - g) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria nonché a provvedere a costituire il deposito cauzionale di cui al successivo art.11;
 - h) il deposito di una marca da bollo nella misura di legge da applicare al provvedimento di concessione, che sarà restituita in uno con l'eventuale provvedimento di diniego;
 - i) l'autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
 - j) la dichiarazione di essere a conoscenza del contenuto del presente regolamento e di accettarlo in ogni sua parte, nonché quella di consenso al trattamento dei dati personali.
4. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di concessione, tutta la documentazione richiesta dal Settore competente per il rilascio della concessione, in relazione alla natura e tipologia dell'occupazione, fornendo al detto Ufficio i dati da questo ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
5. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dichiarare di esserne in possesso ed il Settore competente al rilascio della concessione può richiedere la dimostrazione del possesso delle autorizzazioni medesime.
6. In caso di concessioni che comportino gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, il competente Settore per il rilascio della concessione potrà richiedere, altresì, che gli vengano forniti, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle caratteristiche degli impianti, con specifico riguardo alla loro struttura ed alla sussistenza dei requisiti di stabilità dei supporti, ferma restando la facoltà per l'Ufficio di imporre l'adozione di speciali dispositivi per la salvaguardia della sicurezza stradale.
7. All'ufficio competente è riservata la facoltà, ove lo richiedano la tipologia e la natura dell'area oggetto di domanda di concessione, di richiedere documenti utili e di assumere informazioni.

8. Sono ammesse, per quanto d'utile, le dichiarazioni sostitutive previste dalla Legge 445 /2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. All'ufficio competente, al fine di agevolare i richiedenti, è fatto carico di predisporre degli appositi moduli per la presentazione della domanda di concessione

Articolo 9 – Istruttoria della domanda e procedimento

1. Il Settore competente per il rilascio del provvedimento concessorio, individuato dal successivo articolo 12, riceve le domande di concessione, al fine di compiere la relativa istruttoria e di provvedere alla definizione delle stesse.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 del presente regolamento, il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni; tale termine è sospeso nei casi di richiesta da parte del responsabile del procedimento di integrazione o regolarizzazione per incompletezza o carenze individuate nella domanda di concessione e riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Qualora entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di integrazione o regolarizzazione non pervenga al Settore competente la relativa documentazione, la domanda verrà archiviata.
3. In caso di presentazione di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, fatta salva la possibilità di diniego della concessione da parte del Comune, verrà data priorità alla domanda con data di presentazione anteriore, avuto riguardo alla data del timbro postale ovvero a quella del ricevimento presso l'ufficio protocollo del Comune, in caso di consegna a mani. Nel caso venissero presentate contemporaneamente più domande si darà preferenza alla richiesta d'occupazione per il periodo maggiore.
4. Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria e per la definizione del procedimento, il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire dai competenti Settori interessati, i pareri tecnici che si dovessero rendere necessari in relazione alle caratteristiche specifiche della singola occupazione, i quali dovranno essere formulati entro gg. 20 dalla relativa richiesta. Trascorso senza riscontro il detto termine i pareri si intenderanno positivi. In caso di necessità, potrà essere indetta apposita conferenza di servizi o si potrà richiedere il parere di altri uffici o autorità.
5. Per ogni domanda di occupazione di suolo stradale, che possa causare intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli o dei pedoni, deve essere chiesto il parere preventivo alla Polizia Municipale.
6. Nel corso dell'istruttoria verranno prese in considerazione le modalità di attuazione della concessione, al fine di valutare se esse siano o meno in contrasto con le vigenti disposizioni di legge ovvero con il decoro cittadino o, ancora, con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici esercizi, dell'ordine pubblico e della quiete pubblica.

Articolo 10 – Concessione dei luoghi del Centro Storico

1. In considerazione delle necessità di salvaguardia delle peculiarità del Centro Storico di Mosciano Capoluogo e della Frazione Montone, così come individuati dal Piano Regolatore Generale, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle esigenze degli abitanti, onde limitarne finanche i disagi, l'occupazione delle vie e delle piazze dello stesso Centro Storico

potrà essere concessa esclusivamente per la realizzazione di manifestazioni religiose, politiche, militari, sindacali e di quelle direttamente organizzate dal Comune di Mosciano S. Angelo, ovvero con compartecipazione o patrocinio del medesimo, ribaditi i criteri dettati al riguardo dall'Amministrazione Comunale con gli atti deliberativi di disciplina delle manifestazioni.

2. Potranno comunque essere rilasciate, in presenza dei requisiti, le concessioni per gli interventi edilizi e commerciali, per i quali si rimanda all'apposita disciplina.

Articolo 11 – Rilascio e contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione o di diniego, in base ai risultati dell'istruttoria, emesso dal Dirigente del Settore competente, individuato ai sensi del successivo art. 12, deve essere inoltrato al richiedente. La concessione dovrà essere conservata a cura del concessionario, che dovrà esibirla a richiesta dell'Amministrazione. I suoi effetti decorrono dalla data di inizio dell'occupazione indicata nell'atto di concessione.
2. Il richiedente, onde ottenere l'effettivo rilascio dell'atto di concessione, dovrà preventivamente provvedere al deposito, presso l'Ufficio competente, di una marca da bollo, come per legge, nonché della ricevuta di pagamento delle spese di sopralluogo e di istruttoria nella misura indicata dallo stesso Ufficio.
3. Altresì, il rilascio dell'atto di concessione è subordinato al versamento di una cauzione, il cui ammontare è determinato di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale, tenuto conto delle caratteristiche dell'occupazione. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo e verrà restituita entro 15 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'insussistenza di danni di sorta.
4. Nel provvedimento di concessione possono essere prescritti particolari accorgimenti o limitazioni, nonché l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, etc.) o di dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne o altro).
5. La concessione viene rilasciata in esclusivo favore del richiedente. Pertanto, sono vietate la subconcessione o l'alienazione a terzi. La concessione produrrà i suoi effetti, per la durata indicata, in riferimento a quanto in essa specificamente indicato, senza possibilità di analogie o di interpretazioni estensive.
6. In particolare, l'atto di concessione dovrà contenere quanto segue:
 - a) gli elementi identificativi della domanda di concessione di cui all'articolo 8;
 - b) la durata della concessione, che nel caso di occupazioni permanenti non potrà superare gli anni 10, nonché la frequenza dell'occupazione;
 - c) nel caso di occupazioni temporanee per la realizzazione di nuovi reti tecnologiche da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, la disposizione, successiva al rilascio del regolare collaudo dei lavori, di mutamento in concessioni permanenti;
 - d) l'indicazione della superficie oggetto di concessione, comprensiva di tutte le occupazioni accessorie e/o strumentali;

- e) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, con espresso riferimento alle norme del regolamento di polizia urbana e di quello edilizio, in quanto applicabili;
 - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dal successivo articolo 13;
 - g) l'indicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie irrogabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni della concessione.
 - h) L'atto di concessione è comunque rilasciato senza pregiudizio dei diritti dei terzi, fermo restando l'obbligo del concessionario di farsi carico degli eventuali danni derivanti dalle occupazioni.
 - i) L'indicazione dell'obbligo del concessionario di sgomberare l'area oggetto di concessione, a fronte di un provvedimento di modifica, sospensione o evoca ai sensi del c.1 del successivo art. 16.
7. Il mancato pagamento, nei termini stabiliti nel presente regolamento, di eventuali canoni relativi a precedenti provvedimenti di concessione riferiti alla stessa ditta richiedente, costituisce motivo ostativo al rilascio di nuovi atti di concessione.
 8. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada (D.Lgs 30.04.92 n.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.92 n.495 e successive modificazioni), ribadita, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.
 9. Il rilascio delle concessioni e / o autorizzazioni riguardanti tratti di strada Statali o Provinciali correnti all'interno di centri abitati, essendo il Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è di competenza del Comune, al quale i richiedenti dovranno, pertanto, presentare domanda. L'Ente richiederà agli Enti proprietari delle strade il preventivo nulla osta.

Articolo 12 – Organi preposti al rilascio della concessione ed ai relativi controlli

1. L'atto di concessione, di cui al presente regolamento, viene rilasciato dal Dirigente del Settore competente, il quale provvede, previa acquisizione dei necessari pareri degli uffici competenti ed accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie. La conferenza dei servizi potrà essere convocata per lo svolgimento della relativa attività di controllo
2. La competenza di ciascun Settore viene stabilita alla stregua dei seguenti criteri:
 - a) per le concessioni riguardanti commercio e manifestazioni in genere è competente il Settore Vigilanza
 - b) per quelle nel settore delle opere edilizie è competente il Settore Urbanistico

Articolo 13 – Obblighi del titolare della concessione

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) occupare il suolo pubblico esclusivamente nel rispetto del contenuto della concessione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo, lo spazio o i beni pubblici, alla scadenza della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata, salvo, in mancanza, provvedervi il Comune, che successivamente addebiterà le spese al concessionario;
 - c) esibire, a richiesta dell'Amministrazione, l'atto e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e le ricevute attestanti il pagamento dell'eventuale canone;
 - d) mantenere in buone condizioni di ordine e pulizia l'area concessa e le eventuali aree limitrofe indicate nel provvedimento concessorio, rispettando, altresì, le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico;
 - e) eseguire le opere, nello spazio occupato, in modo da non danneggiare esistenti e, nel caso di necessità, richiedere autorizzazione all'Amministrazione comunale per ogni modifica alle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al titolare della concessione;
 - f) comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni dei dati riportati nella concessione;
 - g) di versare il canone di concessione anticipatamente ovvero alle scadenze stabilite nel provvedimento concessorio;
 - h) accettare gli eventuali aggiornamenti del canone derivanti da provvedimenti generali adottati dalla amministrazione.
2. L'atto di concessione all'occupazione di suolo pubblico non abilita il concessionario alla installazione di manufatti, per i quali sia prescritta la concessione edilizia, né ad allacciarsi a pubblici servizi, in assenza della necessaria autorizzazione.

Articolo 14 – Rinnovo e proroga della concessione

1. Il titolare della concessione, prima della sua scadenza, può chiederne:
 - a) il rinnovo, quanto alle occupazioni permanenti;
 - b) la proroga, quanto alle occupazioni temporanee.
2. Per quanto concerne le occupazioni permanenti, il concessionario deve inoltrare, prima della scadenza, la richiesta scritta di rinnovo agli organi competenti individuati all'articolo 12, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo stesso e gli estremi della concessione già in suo possesso.

3. Per quel che attiene alle occupazioni temporanee, il concessionario deve presentare, prima della scadenza, la richiesta scritta di proroga agli organi competenti individuati all'articolo 12, richiamando gli estremi della concessione ed indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga, oltre ai motivi della richiesta, precisando ogni variazione rispetto alla concessione originaria.
4. Il mancato pagamento del canone, nei termini stabiliti nel presente regolamento, a fronte di una vigente concessione, costituisce motivo ostativo per il rinnovo o proroga.

Articolo 15 – Disdetta e rinuncia alla concessione

1. Il richiedente, nel corso della fase istruttoria del procedimento di rilascio della concessione e comunque prima che inizi il periodo di vigenza di questa, può rinunciarvi, dandone comunicazione per iscritto al Comune di Mosciano S. Angelo, almeno 24 ore prima della data di inizio dell'occupazione indicata dallo stesso richiedente sulla domanda, al fine di consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici comunali. In mancanza della comunicazione di cui sopra o qualora la stessa avvenga oltre i termini suddetti, sorge l'obbligo del pagamento del canone, ritenendosi periodo di occupazione presunta quello intercorso dalla data di inizio di occupazione indicata dal richiedente fino al giorno della comunicazione di disdetta.
2. Il concessionario deve comunicare la rinuncia volontaria e/o la cessazione anticipata del rapporto concessorio, qualora sia già cominciato il periodo di occupazione, per iscritto al Comune di Mosciano S. Angelo, al fine di consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici comunali. In mancanza della comunicazione di cui sopra, sorge l'obbligo del pagamento del canone totale per l'intero periodo indicato nella concessione.
3. Il canone cessa di essere dovuto a decorrere dalla data di presentazione della rinuncia volontaria e/o della cessazione anticipata indirizzata al Comune di Mosciano S. Angelo, applicandosi, ai fini del calcolo dell'eventuale rimborso del canone anticipatamente versato, la tariffa relativa al periodo di effettiva occupazione.
Non si procede in ogni caso a rimborsi per periodi inferiori ad una settimana.

Articolo 16 – Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Dirigente di Settore competente al rilascio, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, la concessione rilasciata, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, senza che il Comune di Mosciano S. Angelo sia, in tal caso, tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione della concessione in occasione di fiere, mercati, manifestazioni o altro, il concessionario deve lasciare libera l'area occupata su semplice richiesta del Comune o semplice avviso orale della Polizia Municipale per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzo alcuno. Tale sospensione dà diritto esclusivamente alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione. In caso di inerzia dell'interessato a liberare l'area occupata, vi provvederà d'ufficio il competente Settore comunale o la Polizia Municipale con addebito delle relative spese alla parte inadempiente.

3. La revoca della concessione dà diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato, a decorrere dalla data del provvedimento di revoca ed in misura proporzionale al periodo della mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. Il rimborso è corrisposto su richiesta scritta del concessionario e ad esso si provvederà con atto dirigenziale, entro il termine di 60 giorni dalla data di richiesta. Non si fa luogo a rimborsi per importi inferiori a Euro 10,33.
4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla sospensione o revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rinuncia da parte del precedente occupante.
5. In caso di subentro nella proprietà immobiliare a seguito di compravendita, successione o altro titolo finanche per cessione dell'azienda e, comunque in tutti i casi di cessione di diritti connessi all'oggetto del provvedimento di concessione, che comportino la voltura dello stesso a soggetto diverso dal concessionario, è necessaria la tempestiva comunicazione, in cui dovranno essere indicati gli estremi della concessione, indirizzata al Comune di Mosciano S. Angelo, ai fini del rilascio preventivo del nulla-osta da parte dell'ufficio comunale competente, il quale provvede, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 17 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone o di eventuali altri diritti dovuti in relazione la concessione entro i termini fissati nell'apposito provvedimento o nell'avviso di contestazione previsto dal successivo articolo 30;
 - b) le reiterate violazioni (almeno due nel corso dell'anno) del concessionario, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, delle condizioni e degli obblighi imposti con l'atto di concessione o delle norme del presente regolamento anche mediante l'uso improprio o diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione del suolo;
 - c) la mancata occupazione dello spazio, senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data iniziale prevista nell'atto di concessione.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la scadenza del termine di durata ove non ne venga chiesto il rinnovo;
 - b) la rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 15;
 - c) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, fatti salvi gli eventuali diritti degli eredi legittimi;
 - d) l'assoggettamento del concessionario a procedura a sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
3. La decadenza è dichiarata dal Dirigente del Settore competente per il rilascio della concessione, con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo oggetto della concessione.

4. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

PARTE III - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Articolo 18 – Istituzione e ambito di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 è istituito ed applicato, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. 15.12.1997, N. 446, il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche come individuate al precedente articolo 1.
2. E' obbligato al pagamento del canone il titolare della concessione o in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di accertamento della violazione o del fatto materiale.
3. Nel caso di uso comune dell'occupazione, oltre al titolare della concessione, sono responsabili in solido del pagamento del canone gli altri occupanti.

Articolo 19 – Criteri per la determinazione del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) la classificazione delle strade e degli spazi ed aree pubbliche secondo i criteri individuati al successivo articolo 20;
 - b) l'entità dell'occupazione, determinata in base ai criteri indicati al successivo articolo 21;
 - c) la durata dell'occupazione, calcolata così come al successivo articolo 22;
 - d) il valore economico dell'area in relazione al tipo di attività esercitata dal concessionario, nonché al detrimento imposto alla collettività per la sua sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, calcolata in base ai criteri indicati al successivo articolo 24 e 26
 - e) la tariffa base determinata ai sensi dei successivi articoli 23 e 25.
2. La misura delle tariffe viene annualmente stabilita con deliberazione della Giunta Municipale.
3. Per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, con cavi, linee aeree e sotterranee, pozzetti, centraline, tubature e impianti in genere, cabine, pali e tralicci di sostegno, nonché quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali connesse a tali servizi, dalle medesime aziende o da imprese appaltatrici di opere e lavori per conto delle stesse, si applica l'art. 63, 2° comma, lett.f) del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 20 – Classificazione delle strade e degli spazi e aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, il territorio comunale è suddiviso in un unico livello, in quanto classificabile in un'unica categoria, data l'omogeneità del comprensorio ;
2. Dalla suddetta classificazione sono escluse le occupazioni di cui al comma 3 dell'art. 19.

Articolo 21 – Entità dell'occupazione

1. Il canone è commisurato all'occupazione delle aree o spazi pubblici espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni per eccesso.
2. L'entità dell'occupazione, è rilevata come segue:
 - a) per le occupazioni per le quali è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione, quella che risulta quantificata nello stesso atto concessorio;
 - b) per le occupazioni per le quali non è previsto ai sensi del presente regolamento il rilascio di apposita concessione, quella che risulta di fatto occupata;
 - c) per le occupazioni abusive, quella che risulta dal verbale emesso dal competente pubblico ufficiale in merito alla contestazione del comportamento abusivo.
3. La superficie eccedente i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di circhi, attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.
5. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
6. In deroga ai principi generali, la misurazione della cartellonistica stradale degli striscioni, delle insegne, ad esclusione di quelle in aderenza ai muri perimetrali dei fabbricati, sia di natura temporanea che permanente, avverrà non sullo spazio superficiale occupato o sulla proiezione al suolo di esso, ma sulla superficie espositiva del mezzo. Se esso è polifacciale con facce uguali la misurazione sarà effettuata su una sola di esse; se il mezzo presenta facce diverse sarà presa in considerazione quella con superficie espositiva maggiore.

Articolo 22 – Durata dell'occupazione

1. La durata dell'occupazione è misurata:
 - a) per le occupazioni soggette all'obbligo della concessione, in base alla durata indicata nel provvedimento di concessione;
 - b) per le occupazioni esenti da concessione, in base alla durata effettiva;

- c) per le occupazioni abusive in base al verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. La durata dell'occupazione è calcolata:
 - a) per le occupazioni permanenti in rapporto ai mesi, considerando per intero le eventuali frazioni di mese superiori a 15 giorni;
 - b) per le occupazioni temporanee in rapporto ai giorni;
 3. Ai fini dell'applicazione del canone, eventuali proroghe della concessione, comportano un singolo periodo indipendente.
 4. Le occupazioni abusive, salvo prova contraria, si presumono effettuate dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state accertate per le occupazioni permanenti, considerando queste realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, e dal 1° giorno del mese in cui sono state accertate per le occupazioni temporanee, facendosi sempre riferimento al verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale accertatore.

Articolo 23 – Determinazione della misura di tariffa base

La tariffa per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata su base annuale, per metro quadrato.

La tariffa base per l'applicazione del canone è determinata con deliberazione della Giunta Municipale e va riferita a:

- 1 Per le occupazioni temporanee** di suolo e spazi pubblici va stabilita la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare, indicando il canone giornaliero ed il canone orario per metro quadrato.
- 2 Per le occupazioni permanenti** di suolo e di spazi pubblici va determinata la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari
 1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi nonché quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa base viene fissata in Euro 0,77, per ogni singola utenza attiva, nel territorio comunale, al 1° di gennaio di ogni anno indipendentemente dalla zona di ubicazione.
 2. Le eventuali modifiche alla tariffa base determinata saranno apportate con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione annuale.

Articolo 24 – Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI :

1) Passi carrabili

SUB A) Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitaré l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie da assoggettare al canone dei passi carrabili si

determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

SUB B) Per i passi carrabili, di cui al punto " a ", il canone da applicare è quello previsto per tariffa base dell'occupazione permanente annua ridotta del 50 %.

SUB C) Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che rende concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

SUB D) Il canone è da pagarsi per gli accessi a raso, di cui alla lettera precedente, qualora vi sia stata richiesta di apposito cartello segnaletico da parte dell'interessato al fine di vietare la sosta la sosta nell'area antistante gli accessi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone in questione va determinato con tariffa ordinaria per passo carrabile (lettera sub b) ridotto al 10 %.

SUB E) Il canone è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

SUB F) Per i passi carrabili costruiti direttamente da Comune, se la larghezza dell'accesso supera i 10 metri, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq.9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 %.

SUB G) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante, il canone ordinario per passi carrabili (lett. b) è ridotto al 30 %.

SUB H) Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone. In ogni caso, ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Cosap.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

SUB A) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in ml. e / o mq.

SUB B) Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

SUB C) Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo, esclusi quelli realizzati con cavi, condutture, impianti in genere, il canone da applicare è pari alla tariffa base dell'occupazione permanente ridotto ad un terzo.

SUB D) Ove tende e simili siano posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dalle aree medesime.

SUB E) Il canone di occupazione del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti in genere viene determinato in € 258,23 al Km lineare.

SUB F) Per le gallerie sotterranee, costruite dal Comune appositamente per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre al canone di cui alla lettera precedente, potrà essere imposto un contributo, una tantum, nella costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 % delle spese medesime.

SUB G) Per le occupazioni di cui alla lettera " E ", aventi carattere temporaneo, il canone è determinato in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo comunale fino a un Km lineare di durata non superiore a 30 gg. € 15,49, aumentato del 50 % per le occupazioni superiori al Km lineare;

2) Per le occupazioni di durata superiore a 30 gg., il canone va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:

- occupazioni di durata non superiore a 90 gg. : 30 % ;

- occupazioni di durata superiore a 90 gg. E fino ad 180 gg. : 50 % ;

- occupazioni di durata maggiore : 100% ;

3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette al canone con tariffa che verrà fissata con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale la quale potrà prevedere l'apposizione di tachimetri o altro per la relativa riscossione .

4) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che , indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinata in apposito regolamento , hanno tale stabile vincolo di destinazione .

Dette aree di mercato , sono individuate con atto deliberativo n.36 del 10.05.1997 .

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate , la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione , rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 114 / 98 ;

Gli operatori di mercato settimanale possono essere soggetti alla stipula di apposita convenzione per la riscossione sia del canone che della tassa per lo smaltimento dei R.U.

5) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti e di altri generi

SUB A) Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti , e dei relativi serbatoi sotterranei è dovuto un canone di € 40,00 annue .

SUB B) Il canone è applicabile per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri . Se il serbatoio è di maggiore capacità , la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione . E' ammessa la tolleranza del 5 % nella misura della capacità .

SUB C) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità raccordati tra loro , la tassa nella misura stabilita dal presente articolo , viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi .

SUB D) Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del sottosuolo comunale effettuata con le colonnine montanti di distribuzione dei carburanti , dell'acqua e dell'aria compressa e dei relativi serbatoi sotterranei , nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq. , tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche occupate sono soggette alla tassa di occupazione ordinaria .

SUB E) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali , ad esempio , i distributori di bevande , dolciumi , parafarmaci e simili , anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale di € 10,50 .

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE :

1 Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

Per la determinazione del canone , valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A) , punto 2) , del presente articolo . E' tuttavia consentito , per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressive (ad es. manutenzione , posa di cavi e condutture, ecc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità , dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo .

2 Occupazioni in aree di parcheggio

Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade , ancorchè effettuata negli spazi appositamente contrassegnati .L'Amministrazione può , tuttavia , limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano , imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi .

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n.3.

3 Occupazioni nei mercati settimanali / fiere e festeggiamenti

Per i mercati settimanali, individuati con atto deliberativo n.163 del 28.12.1996 il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione annualmente rilasciato ai singoli operatori commerciali. Il canone giornaliero da applicare è di € 0,12 al mq.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti e mercati, la tariffa oraria per le occupazioni temporanee viene raddoppiata.

4. Spettacoli viaggianti e commerci in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi la tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee (art.23, punto 1) viene ridotta dell'80%.

5 Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

6 Occupazioni in occasione di tagli stradali

Per le occupazioni effettuate per il taglio del manto stradale in occasione di lavori per l'allaccio di fognatura urbana - acqua potabile - metano, nel caso che il taglio sia sull'asfalto è applicato il canone giornaliero di € 20,66 a ml, con l'obbligo per il concessionario di provvedere a proprie spese alla sistemazione del suolo stradale interessato dallo scavo, reinterrando con misto di fiume per la parte di scavo sotto la massicciata stradale, ricostruzione della massicciata stradale con pietrame di altezza di cm 30 e sovrastante soletta in calcestruzzo cementizio a ql. 3 di cemento e dello spessore di cm 10 ed obbligo da parte dell'Ente Comunale di provvedere al rifacimento del manto di asfalto ultimate le operazioni di cui sopra.

Del taglio ovvero della rimessa in pristino dovrà essere data comunicazione almeno 24 ore prima dell'intervento all'Ufficio Urbanistico ed alla Polizia Municipale, per quanto di competenza, a pena di decadenza della concessione.

Scaduti i 30 gg. dalla data di autorizzazione i lavori di ripristino saranno eseguiti dal Comune con spese a carico del concessionario (ciò vale sia nel caso del mancato ripristino che in quello del ripristino non conforme).

Se il taglio avviene su strada bianca il canone è di € 6,20 ml. Il ripristino del manto stradale a carico del contribuente.

7 Esecuzione di lavori e di opere

- 1 Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto
- 2 Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento e fuori dai casi previsti dal vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione

delle relative infrazioni , può essere disposta la rimozione dei materiali , assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere . Decorso inutilmente tale termine , la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché quelle di custodia .

3. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi

Articolo 25 – Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere , compresi pozzetti , camerette di manutenzione , cabine ecc. , il canone annuo previsto per tali occupazioni nel presente regolamento viene stabilito in rapporto al numero di utenti .

Articolo 26 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima ;
2. Per le occupazione temporanee , il pagamento del canone va effettuato , con le stesse modalità di cui al comma 1 , al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento .

Articolo 27 – Determinazione del canone

La misura del canone è determinata nel modo seguente:

tariffa base x superficie occupata x durata in giorni (o in mesi, se permanente)

1. Per le occupazioni permanenti il canone decorre dal mese dell'anno nel quale è stata rilasciata la concessione e cessa nel mese in cui la stessa ha termine; a tal fine si considerano per intero le eventuali frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto dalla data di decorrenza della concessione e sino al termine della stessa, indipendentemente dalla effettiva occupazione.
3. In deroga a quanto previsto dai precedenti comma 1 e 2, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nel seguente modo:

Tariffa base ad utente x Numero utenti al 1° gennaio dichiarati dalle aziende

1. Per la medesima occupazione il canone determinato ai sensi del presente articolo è applicabile esclusivamente in alternativa e non in sovrapposizione ad altri eventuali canoni.

Articolo 28 – Esenzioni dal canone

Fermo restando l'obbligo di richiedere ed ottenere l'atto di concessione, il canone non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le occupazioni realizzate, nell'esercizio delle loro attività istituzionali, direttamente dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da enti religiosi relativamente alle attività connesse all'esercizio di culti ammessi nello Stato
- b) le manifestazioni indicate all'art.10 c.1 del presente regolamento.
- c) le occupazioni mediante tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- d) gli orologi funzionanti per pubblica utilità, purché non contengano messaggi pubblicitari e le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni di suolo pubblico, effettuate nelle aree apposite per il carico e scarico delle merci dai veicoli, per il tempo strettamente necessario a tali operazioni;
- f) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per lo smaltimento di ogni altro tipo di rifiuti effettuate dalle imprese autorizzate;
- g) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune di Mosciano S. Angelo ed ogni altra occupazione effettuata dall'Amministrazione Comunale ovvero nell'interesse di essa;
- h) le occupazioni di suolo pubblico realizzate per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde, con mezzi meccanici o macchine operatrici, fino a due giorni;
- i) le occupazioni di pronto intervento con ponti, impalcature, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, ecc., di durata non superiore alle sei ore;
- j) le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, realizzate in occasioni di festività civili e religiose, di ricorrenze e celebrazioni,
- k) le occupazioni da parte dei veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico o privato durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- l) le occupazioni di qualsiasi tipo effettuate all'interno delle aree cimiteriali;
- m) le occupazioni di aree pertinenziali ai cimiteri destinate a parcheggio veicolare;
- n) le occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-window ;
- o) le occupazioni effettuate con veicoli in sosta nelle aree pubbliche regolamentate a parchimetro, individuate sulla base dell'art.7 del D. Lgs.vo 30 aprile 1992 n.285 e conseguenti deliberazioni della Giunta che ne disciplinano modi e tempi di utilizzo, nei giorni festivi e dalle ore 20,00 alle ore 08,30 e dalle ore 12,30 alle ore 14,30 dei giorni feriali;

- p) le occupazioni con gli impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune di Mosciano S. Angelo al termine della concessione medesima.
- q) Occupazioni costituite da fiori e piante ornamentali poste all'esterno dei negozi, delle abitazioni e degli esercizi commerciali in genere. giusta quanto stabilito rispettivamente dai successivi artt. 35 e 36.

Articolo 29 – Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori

- a) Il canone, gli interessi moratori, le spese, le sanzioni ed eventuali altri accessori dovuti possono essere pagati tramite conto corrente postale intestato al Comune di Mosciano S. Angelo - Servizio Tesoreria - Versamento Canone C. O.S.A.P.
1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti, relativamente all'annualità in corso al momento del rilascio, è effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione stessa, per i mesi di effettiva occupazione. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno prefestivo e/o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
 2. Il versamento di cui al comma precedente deve avvenire in un'unica soluzione, salvo quanto di seguito indicato:
 - a) qualora l'importo del canone, riferito ad anno, risulti superiore a Euro 516,46, può essere disposto, su richiesta del concessionario, un pagamento rateale, fino ad un massimo di 4 rate trimestrali anticipate di uguale importo, secondo le seguenti scadenze: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre;
 - b) per le occupazioni abusive entro il giorno stesso in cui viene contestata la violazione.
- In ogni caso il pagamento dell'importo residuo deve essere effettuato prima della cessazione dell'occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato entro 30 giorni dal rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, salvo quanto di seguito indicato:
 - c) qualora l'importo del canone, risulti superiore a Euro 309,87, può essere disposto, su richiesta del concessionario, un pagamento rateale, fino ad un massimo di 4 rate anticipate di uguale importo, secondo le seguenti scadenze: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre;
 - d) per le occupazioni realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso, prima dell'inizio dell'occupazione;
 4. Il pagamento degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e degli eventuali altri accessori dovuti è effettuato secondo quanto stabilito nell'avviso di contestazione previsto all'articolo 30 e dal successivo articolo 32.
 5. L'obbligo della denuncia di occupazione di suolo pubblico è assolto con il relativo versamento del canone entro i termini stabiliti nel presente articolo.

Articolo 30 – Attività di controllo

1. Il Dirigente del Settore, in riferimento alle occupazioni temporanee e permanenti oggetto del presente regolamento, sulla base delle concessioni rilasciate o dei verbali di contestazione emessi ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, lettera c), dispone il recupero dell'omesso versamento del canone o di ogni sanzione amministrativa relativa al medesimo.
2. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato nel quale saranno indicati:
 - a) importo del canone contestato;
 - b) gli eventuali interessi moratori e sanzioni;
 - c) modalità e condizioni con il quale effettuare il pagamento dell'intera obbligazione entro il termine di 60 giorni;
 - d) Organo presso il quale ricorrere.
3. Gli avvisi di contestazione relativi alle violazioni dei commi precedenti, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite ufficiale giudiziario o messo comunale, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata o alla data di versamento del canone o alla data in cui si sarebbe dovuto provvedere al versamento.
4. Si applicando le disposizioni di legge in materia di prescrizione.

Articolo 31 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate con provvedimento di cui all'articolo precedente, divenuto definitivo se non versate nei termini previsti, sono riscosse coattivamente nei modi previsti dalla legge.
2. Con le stesse modalità del comma precedente sono recuperate le spese sostenute dal Comune per l'eventuale sgombero e ripristino delle aree occupate da materiali o manufatti relative all'occupazione abusive di cui all'art.4 del presente regolamento, nonché le spese per l'espletamento della procedura coattiva.

Articolo 32 – Sanzioni ed interessi

1. Sulle somme non versate o parzialmente o tardivamente versate sono dovuti gli interessi moratori in ragione del tasso d'interesse legale per i seguenti periodi:
 - a) per gli omessi o parziali versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive o parzialmente abusive, dalla data indicata nel verbale di contestazione, emesso ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, lettera c), fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;

- c) per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di autorizzazione fino alla data di effettivo pagamento.
2. Il mancato versamento delle somme accertate, entro gli ulteriori i termini fissati nell'avviso di contestazione di cui al precedente articolo 30, comma 2, comporta la decadenza della concessione, senza la necessità di ulteriori formalità.
 3. Nel caso in cui il versamento del canone dovuto risulta effettuato entro 30 giorni successivi le prescritte scadenze, è applicata una sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo tardivamente versato. Detta sanzione è comprensiva anche di ogni aggravio relativo alla connessa tardività della dichiarazione.
 4. Nel caso di occupazione abusiva è prevista una sanzione amministrativa pari al canone maggiorato del 50% con un minimo di Euro 51,00. Tale sanzione sarà ridotta ad $\frac{1}{4}$ nel caso in cui il versamento del canone venga effettuato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'apposito avviso di contestazione.
 5. In caso di omissione del versamento, totale o parziale, del canone di concessione, sarà applicata una sanzione pari al 30% dell'importo totalmente o parzialmente omesso.
 6. Le sanzioni indicate nel presente articolo si applicano in aggiunta a quelle stabilite all'articolo 20, comma 4, del D. Lgs.vo 30.4.1992, N. 285.
 7. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non sanzionabili in base ai precedenti commi, o in base all'articolo 20, comma 4, del D. Lgs.vo 30.4.1992, N. 285, sono punite con la sanzione amministrativa nella misura da Euro 25 a Euro 258, con l'osservanza delle disposizioni previste nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24.11.1981, N. 689.
 8. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a € 50 , oltre alle spese del procedimento , entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o , se questa non vi è stata , dalla notificazione degli estremi della violazione .Eventuali scritti difensivi , documenti o richieste di essere sentiti , dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento , all'autorità competente , nella persona del dirigente preposto per materia
 9. In ogni caso, si rimanda , in quanto applicabile , alla disciplina di cui al regolamento comunale per le sanzioni

Articolo 33 – Rimborsi

1. Nel caso di rinuncia, modifica, sospensione e revoca della concessione il canone eventualmente corrisposto anticipatamente è rimborsato a seguito di richiesta scritta del concessionario, secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.
2. Alla restituzione delle somme di cui ai commi 1 e 2 e per quelle erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Dirigente del Settore designato per la gestione dei Tributi, con proprio provvedimento, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.
3. Per i termini di prescrizione , si applicano le disposizioni del codice civile in materia.

Articolo 34 – Contenzioso

1. Per le controversie riguardanti il procedimento di rilascio della concessione per le occupazioni del suolo pubblico e per quelle concernenti l'applicazione del canone di concessione si rimanda a quanto stabilito rispettivamente dalla normativa nazionale

PARTE IV - OCCUPAZIONE DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI

Articolo 35 – Normativa e modalità di occupazione (Bar , gelateria,pasticcerie, ecc.)

1. Gli esercizi pubblici , quali bar , gelateria , pasticceria ecc. , su esplicita richiesta all'Amministrazione comunale , possono usufruire a titolo gratuito , per il periodo 1° giugno – 15 settembre , degli spazi di proprietà pubblica a loro antistanti , per il loro utilizzo mirato allo svolgimento delle specifiche attività nel periodo detto, fermo restando quanto stabilito dal presente regolamento per le occupazioni permanenti

2. Al fine di poter utilizzare i detti spazi pubblici , è necessario presentare domanda all'Amministrazione Comunale , corredata da planimetria della zona , documentazione fotografica , elaborato grafico (planimetrie , prospetti , sezioni con relazione sui materiali impiegati) rappresentante la struttura asportabile che si intende realizzare e la perimetrazione dell'area richiesta , tenendo presente che lo spazio massimo concedibile a titolo gratuito , per il limitato periodo di gg 107, non può superare mq.60 , non deve creare intralcio alla circolazione veicolare e non deve presentare pericolo per la circolazione pedonale .

3. I materiali da impiegare per eventuali manufatti da porsi all'interno dei centri storici dovranno essere quelli previsti agli articoli 16 , 17 , 18 della normativa del Piano Particolareggiato dei centri storici di Mosciano S.A. e Montone e precisamente :

- Art. 16 – Pensiline di copertura degli ingressi ".....Materiali consentiti : ferro , vetro , legno , rame , stoffa , usati singolarmente o in maniera composta ; "

- Art. 17 – Tendaggi "...materiali consentiti : coprirullo : ferro , ottone o rame , stoffe: cotone o materiali sintetici non lucidi e comunque a finte non sgargianti ;

Art.18 – Gazebo "...Materiali consentiti : ferro , legno , ghisa , per le strutture principali , vetro , stoffa , rame per le strutture di copertura e tamponamento : tali materiali possono essere usati singolarmente o in maniera composta " ;

I relativi schemi d'indirizzo sono depositati presso gli uffici competenti.

4. Gli spazi di cui si richiede occupazione temporanea debbono essere contornati da fioriere , possono essere coperti o scoperti e comunque le strutture debbono essere poste in sicurezza ed amovibili . Le stesse potranno essere tamponate in via provvisoria con materiale traslucido, a soffietto o con tendaggi . Dette strutture non devono chiudere le vedute ai terzi confinanti . Gli impianti elettrici debbono rispettare la normativa vigente in materia .

5. Lo spazio pubblico concesso in uso temporaneo non deve essere in alcun modo manomesso, deteriorato , danneggiato dal suo utilizzo per cui è necessario presentare cauzione a garanzia per eventuali danni ; tale cauzione verrà stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico ;

6. I citati spazi debbono essere tenuti puliti ed in piena efficienza , dotati di cestini per rifiuti e supporti per parcheggiare le biciclette . Le regole sopra nominate valgono anche per gli spazi antistanti di proprietà privata , per i quali però , l'autorizzazione non è limitata al periodo di 90 giorni , ma può essere anche concessa di anno in anno .

7. Nelle aree urbane interessate e solo nel caso che le dimensioni della strada siano tali da poterlo consentire senza arrecare pregiudizio alcuno , potrà essere autorizzato il posizionamento sulla sede stradale di apposito bypass pedonale , contiguo al marciapiede medesimo , al fine di rendere possibile l'acquisizione in concessione , di uno spazio maggiormente profondo rispetto alla larghezza del marciapiede fatti , comunque , salvi almeno 120 cm per il transito pedonale .

8. E' fatto obbligo agli attuatori dell'intervento di porre in opera un adeguato numero di contenitori portarifiuti di forma e di materiali idonei ed intonati al tipo di struttura da realizzare , alla cui manutenzione provvederà lo stesso esercente . La mancata manutenzione dei contenitori portarifiuti comporterà la revoca dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico .

PARTE V OCCUPAZIONE CON VASI E FIORIERE

Articolo 36 - Normativa per l'installazione di fioriere

1. Le norme del presente Regolamento si applicano nei centri storici o nelle zone omogenee interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico , artistico o di particolare pregio ambientale presenti su tutto il territorio comunale del Comune di Mosciano Sant'Angelo .

2. Per le strade di proprietà di altri Enti (Stato , Provincia , ecc.) il titolo per l'installazione degli arredi sopra indicati è da richiedere all'Ente proprietario.

3. I privati cittadini proprietari di immobili in centro storico o in zona B di completamento del P.R.G. vigente , su esplicita richiesta all'Amministrazione Comunale , possono usufruire a titolo gratuito , in ogni periodo dell'anno , del suolo pubblico antistante gli immobili di loro proprietà , occupandolo con vasi e fioriere con lo scopo di abbellire e migliorare l'aspetto generale dell'ambiente circostante .

4. Al fine di poter utilizzare i detti spazi pubblici, è necessario presentare domanda all'Amministrazione Comunale, contenente le caratteristiche principali dell'occupazione, corredata da planimetria della zona, tenendo conto che lo spazio concesso a titolo gratuito non deve creare intralcio alla circolazione veicolare, non deve presentare pericolo per la circolazione pedonale e, in ogni caso, non potrà essere di ostacolo al parcheggio degli automezzi.

5. I materiali da impiegare per eventuali manufatti da porsi all'interno dei centri storici dovranno essere :ferro , legno , terracotta , pietra , marmo .

6. Potranno essere utilizzati anche altri materiali , purchè abbiano forma e colore simile ai vasi in terracotta . Tali materiali possono essere usati singolarmente o in maniera composta .

7. Lo spazio pubblico concesso in uso non deve essere in alcun modo manomesso , deteriorato, danneggiato dal suo utilizzo per cui è necessario ripristinare la situazione originaria in caso si arrechino eventuali danni . I citati spazi debbono essere tenuti puliti ed in piena efficienza .

8. E' fatto obbligo che le fioriere vengano collocate tenuto conto dell'impatto visivo che ne deriva, con criterio ed armonia , in modo da rispondere a requisiti di decoro e curabilità .

9. Le fioriere ed i contenitori dovranno essere di ottimo materiale , in cotto o travertino e delle dimensioni e forme appropriate al luogo dove verranno collocati. Le dimensioni massime autorizzabili sono di m.: 1,00 x 0,80 x h.1,00.

10. In tutti i marciapiedi pubblici o di uso pubblico dovrà essere garantito un minimo inderogabile di cm.90 , misurato tra la massima sporgenza del contenitore e il bordo del marciapiede , occorrente per il libero transito dei pedoni e dei soggetti con ridotte capacità motorie . Nella misurazione del minimo inderogabile di cm. 90 si dovrà tenere conto anche della presenza di

strutture fisse esistenti quali : segnaletica stradale verticale , pali Enel ed altro .

11. I marciapiedi di larghezza inferiore a cm . 90 saranno ad uso esclusivo del transito pedonale e liberi da qualsiasi intralcio. Su strade prive di marciapiede sarà consentito porre fioriere purchè siano poste entro il limite della zanella esistente ed abbiano dimensioni massime di m. : 1,00 x 0,50 x h.0,60, Le fioriere poste sul suolo stradale saranno segnalate con elementi rifrangenti così come previsto dal codice della strada; le stesse dovranno essere poste in maniera da permettere il traffico veicolare ove esso è consentito e, in ogni caso, non potranno essere d'ostacolo al parcheggio degli automezzi.
12. Le fioriere dovranno essere posizionate in adiacenza all'edificio di proprietà e non sul margine esterno del marciapiede.
13. In fregio agli edifici di particolare pregio architettonico , nonché per quelli ricadenti nel centro storico , le installazioni dovranno tenere conto dei decori e degli elementi architettonici esistenti così che si costituisca un tutto armonico con l'ambiente costruito .
14. Le essenze da collocare a dimora nelle fioriere saranno tipiche dell'ambiente locale , non potranno superare l'altezza di m. 2,00 , così da occultare cartelli stradali , provocare disturbi alla segnaletica esistente , essere di intralcio al pubblico transito pedonale , sono ammesse altezze superiori solo per piante rampicanti addossate alla parete del proprio edificio. Saranno da privilegiarsi le essenze fiorite stagionali tali da realizzare , nel complesso dell'allestimento , uno scenario armonico e gradevole. Le piante saranno oggetto di accurata manutenzione e coltivazione da parte del titolare della concessione .
15. Le fioriere che risultassero in abbandono e cioè prive di piante o con piante incolte , con contenitore rotto o lesionato , piene di rifiuti o comunque in cattivo stato di manutenzione , saranno fatte rimuovere a cura e spese del titolare e la relativa autorizzazione verrà revocata . In caso di inerzia del titolare della concessione, la rimozione avverrà a cura dell'Amministrazione Comunale, con addebito dei relativi oneri a carico del concessionario .
16. Nessuna responsabilità dovrà comunque essere imputata all'Amministrazione Comunale per danni a persone o cose, rimanendo responsabile il titolare della concessione, sia civilmente che penalmente, nei confronti dei terzi. Il concessionario potrà altresì stipulare apposita assicurazione , a copertura e garanzia di eventuali danni causati dai manufatti installati .
17. La collocazione dei vasi e / o delle fioriere deve rispondere a criteri di corretto inserimento ambientale e di rispondenza alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e dell'ambiente circostante . La realizzazione deve avvenire con tecniche e con materiali atti a rispondere a requisiti di decoro e curabilità e a i criteri suddetti .All'interno dei vasi o delle fioriere potranno essere inseriti degli appositi sostegni (pali o grate) quali ausili per la corretta crescita e sviluppo delle essenze arboree .
18. A seguito della domanda inoltrata all'Amministrazione Comunale la determinazione positiva o negativa viene notificata al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda . Se la risposta non arriva entro questo termine si applica il principio del " silenzio – assenso " . I termini di cui sopra sono sospesi nel caso in cui il competente Ufficio al rilascio della concessione inviti i richiedenti , a mezzo comunicazione scritta o notificata diretta , a produrre ulteriore documentazione .
19. Le fioriere devono essere mantenute in perfetto stato di conservazione e di funzionalità. Qualora non si verifichi questa condizione , il Dirigente del settore competente al rilascio della concessione ne intima la sistemazione e in difetto la rimozione . In caso di non ottemperanza , vasi o fioriere vengono rimossi d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare .
20. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente , sotto la propria responsabilità , a tutte le leggi , nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quando prescritto da eventuali regolamenti condominiali .
21. Il Dirigente competente per il rilascio può revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse , senza che il titolare dell'autorizzazione abbia diritto ad indennità compensi di sorta . Il provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato . I vasi o le fioriere , installati

abusivamente devono essere rimossi a cura dell'interessato entro 15 giorni dalla data di comunicazione a rimuovere . Trascorso tale termine si provvede d'ufficio .

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 37 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento, approvato secondo le procedure dell'articolo dello Statuto comunale e divenuto esecutivo , entrerà in vigore con la sua approvazione .
2. Il canone di concessione comunale per l'occupazione degli spazi pubblici, ricorrendone i presupposti, si applicherà, così come disciplinato dagli articoli precedenti, a far data dal 1° gennaio 2006.
3. Le concessioni e autorizzazioni di suolo pubblico in essere alla data del 1° gennaio 2006, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, conserveranno la propria validità ed efficacia fino alla naturale scadenza, a condizione che sia corrisposto il relativo canone, se dovuto.
4. Le concessioni e autorizzazioni di suolo pubblico in essere all'entrata in vigore del presente regolamento, non in regola con le norme di esso, potranno essere adeguate, su richiesta del concessionario, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2006.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, per l'anno 2006, il versamento del canone per le occupazioni permanenti potrà essere effettuato entro il 31 luglio 2006.
6. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n.66 del 29 dicembre 1999 e successive modificazioni, nonché tutte le altre norme regolamentari con esso incompatibili.